ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 MARZO 1992, N. 216, IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI, MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE

Art. 1

Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti

(1) Nelle Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti:

a) ruolo dei volontari di truppa;

b) ruolo dei sergenti;

c) ruolo dei marescialli;

d) ruolo dei musicisti.

Versione in vigore dal 27 giugno 1995, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate
Estremi	Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196
Capo	I — Ordinamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-196-1995/art-1-ruoli-dei-volontari-di-truppa-in-servizio-permanente-dei-sergenti-dei/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it